

NEWSLETTER DICEMBRE 2023
DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

FOCUS
NOMINA ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE NELLE SRL

Ai sensi dell'art. 379 del Codice della crisi (DLgs. 14/2019), le società a responsabilità limitata e le società cooperative dovevano provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore nonché, ove necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 2477 c.c., entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022.

In concreto le società che, nell'ambito dei bilanci relativi all'esercizio 2021 e 2022, hanno superato per entrambi gli esercizi oggetto di analisi uno dei tre parametri previsti dall'art. 2477 c.c., nel corso dell'assemblea delegata ad approvare il bilancio 2022 dovevano nominare un organo di controllo, attribuendo allo stesso anche la revisione legale dei conti, o un revisore.

Ricordiamo i parametri di riferimento:

- totale attivo dello Stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio, 20 unità.

L'obbligo di nomina è altresì previsto quando la società:

- è tenuta alla redazione del consolidato
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

È opportuno sottolineare che in assenza della nomina da parte delle Società interessate provvederà -motu proprio- alla nomina in questione, il Tribunale competente sulla base della sede legale della società, dietro segnalazione del Registro delle imprese. In particolare:

- decidendo il tipo di controlli a cui sottoporre la società (se lo statuto non preveda espressamente la nomina di un sindaco o di un revisore);
- stabilendo di fatto se la società debba essere sottoposta sia ai controlli di cui all'art. 2403 c.c., sia alla revisione legale (nominando in questo caso un sindaco unico o un collegio sindacale) oppure esclusivamente a quest'ultima (nominando esclusivamente un revisore);
- scegliendo il professionista da nominare;
- fissando il relativo compenso (presumibilmente sulla base dei parametri giudiziali di cui al DM 140/2012, peraltro, in via di modificazione).

Al fine di essere *compliant* alla norma sopra evidenziata, si suggerisce di sollecitare i Clienti che, ricorrendone le condizioni, non abbiano ancora provveduto, a procedere senza indugio, alla nomina in questione anche per scongiurare che vi provveda direttamente il Tribunale.

DIPARTIMENTO RISK GOVERNANCE & COMPLIANCE

Per tutte le informazioni sulle attività e sul Team di lavoro del Dipartimento: <https://www.vptl.it/risk-and-compliance>